PROTOCOLLO D'INTESA

Modalità operative, di coordinamento e comunicazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 15 settembre 2023, n.123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n.159, per la tutela di minori appartenenti a famiglie insite a contesti di criminalità organizzata o a nuclei familiari sottoposti a speciali misure di protezione. Linee guida per il Progetto Liberi di Scegliere.

TRA

- **DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO,** in persona del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott. Giovanni Melillo;
- **CORTE D'APPELLO DI CATANIA,** in persona del Presidente dott. Filippo Pennisi;
- **PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA,** in persona del Procuratore Generale dott. Carmelo Zuccaro;
- **TRIBUNALE DI CATANIA,** in persona del Presidente dott. Francesco Mannino;
- **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA,** in persona del Procuratore FF. dott.ssa Agata Santonocito;
- **TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA,** in persona del Presidente dott. Roberto Di Bella;
- **PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA,** in persona del Procuratore dott.ssa Carla Santocono;
- **TRIBUNALE DI CALTAGIRONE,** in persona del Presidente dott. Vincenzo Panebianco;
- **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE,** in persona del Procuratore dott.ssa Rosanna Casabona;
- **TRIBUNALE DI SIRACUSA,** in persona del Presidente dott.ssa Dorotea Quartararo;
- **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA,** in persona del Procuratore dott.ssa Sabrina Gambino;
- **TRIBUNALE DI RAGUSA,** in persona del Presidente dott. Francesco Paolo Pitarresi;
- **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA,** in persona del Procuratore F.F.Marco Rota;

PREMESSO CHE

La presenza diffusa delle mafie nel territorio del distretto della Corte di Appello di Catania produce da decenni la violazione sistematica dei diritti elementari dei minorenni e rappresenta una pesantissima ipoteca per il futuro della società.

Gli Uffici Giudiziari minorili di Catania hanno maturato l'idea che occorra censurare i modelli (dis)educativi mafiosi al pari di quanto si faccia con adeguati interventi nei confronti di genitori violenti o maltrattanti. L'obiettivo è quello tutelare i minorenni e, nel contempo, di interrompere la spirale perversa che alimenta l'impiego del più prezioso capitale umano, rappresentato dai

bambini e dai ragazzi, nella conduzione delle attività criminali e per la riproduzione nel tempo del potere mafioso.

Lo strumento normativo è costituito, oltre che dai tradizionali interventi di carattere penale, dai provvedimenti *de potestate* con i quali si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di coloro che appartengono o sono contigui ad organizzazioni malavitose di stampo mafioso allorquando si riscontrino modalità educative integranti un concreto pregiudizio all'integrità psico-fisica dei minori.

PRESO ATTO CHE

Tali misure trovano conforto in una solida cornice costituzionale e normativa, a sensi degli articoli 2 e 30 della Costituzione nonché negli articoli 147 e 315 bis del codice civile. Rilevano, non meno, le fonti sovranazionali prima tra tutte la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176/1991), con particolare riguardo all'articolo 19.

RILEVATO CHE

L'attenzione al futuro sano e onesto dei minori inizia a essere inteso quale interesse superiore in una società orientata ai corretti canoni del "vivere civile", soprattutto grazie al ruolo di molte madri che, consapevoli del ruolo giocato nell'indottrinamento mafioso dei propri figli, hanno deciso di sottrarsi a tale compito, chiedendo aiuto alla giustizia minorile nella speranza di sottrarre i propri figli a un destino al quale credevano di non avere possibilità di opporsi.

PRESO ATTO CHE

Nell'attuale impianto legislativo non esistono norme che tutelino le donne-madri che, pur non potendo essere ammesse alle speciali misure di protezione, hanno deciso di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai loro figli.

PREMESSO CHE

Per ovviare alla lacuna normativa e al grave vuoto di tutela, il Protocollo Liberi di Scegliere, siglato in data 1.7.2017, poi rinnovato con integrazioni il 5.11.2019, il 31.7.2020 e, da ultimo, in data 26.3.2024 (con la partecipazione del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Ministero per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Conferenza Episcopale Italiana, degli Uffici Giudiziari minorili, delle Direzioni Distrettuali Antimafia e delle Corti di Appello dei distretti di Catania, Napoli, Palermo e Reggio Calabria, oltre che dell'associazione Libera e di altre realtà del terzo settore), ha apportato innovative strategie nella prevenzione del fenomeno mafioso assicurando, nell'assenza di un'adeguata previsione legislativa, un'opportuna rete di tutela ai minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari e alle loro madri che, pur non potendo essere ammesse alle speciali misure di protezione, hanno deciso di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai loro figli.

PRESO ATTO CHE

Le prassi del citato accordo e – in particolare, gli avviati circuiti comunicativi nei contesti di criminalità organizzata tra la Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia e gli Uffici giudiziari minorili di Catania - hanno ricevuto una parziale consacrazione normativa nell'art.7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n.159.

Tale disposizione introduce un circuito comunicativo obbligatorio tra gli Uffici di Procura della Repubblica -Direzione Distrettuale Antimafia e presso il Tribunale per i Minorenni (escluse le ipotesi in cui vi sia una condotta delittuosa del minore, dalla quale scaturirebbe necessariamente il coinvolgimento della Procura minorile), finalizzata all'adozione di iniziative da parte del pubblico ministero per l'adozione di provvedimenti *de potestate* nei casi di esposizione del minore a situazioni di pregiudizio derivanti dalla condotta genitoriale.
Tale disposizione, peraltro, attua quanto già auspicato dal C.S.M. con la delibera del 31.10.2017 in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata ed è stato oggetto di un separato protocollo tra la Procura generale e le Procure del distretto per definirne l'ambito di applicazione, i temi e le modalità di attuazione del previsto obbligo informativo al fine di attuare un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di segretezza dell'indagine penale e quella, contestuale e non meno rilevante, della tempestiva tutela del minore che versa in situazione di pregiudizio.

RITENUTO CHE

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in linea con gli impegni assunti e meglio specificati nell'art. 5 del protocollo Liberi di Scegliere, nel testo rinnovato in data 26.3.2024, svolge un ruolo di impulso nei confronti dei Procuratori della Repubblica distrettuali che hanno sottoscritto il citato accordo per:1) sensibilizzare in ordine alle opportunità fornite dal medesimo protocollo;2) rendere effettivo il coordinamento delle indagini con gli uffici inquirenti minorili nei contesti di criminalità organizzata;

RITENUTO CHE

Residuano vari settori in cui appare auspicabile una più intensa collaborazione tra gli uffici giudiziari inquirenti e giudicanti per l'attivazione di un circuito informativo inteso a rendere più tempestive ed efficaci le iniziative giudiziarie a tutela dei minori che versano nelle situazioni di disagio sopra indicate.
Per tali motivi gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Catania, in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Concordano quanto segue:

Art.1

Provvedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati/imputati/condannati per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.

Il raccordo tra la Procura della Repubblica Distrettuale, gli altri uffici inquirenti del Distretto e gli uffici giudiziari minorili (Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni, Tribunale ordinario nei casi previsti dall'art. 38 disp. att. cod.civ.), finalizzato alla segnalazione di tutte le situazioni di concreto "pregiudizio familiare e ambientale", avrà l'obiettivo di favorire interventi – da adottare nel rispetto della normativa interna e internazionale in materia - che potranno consistere, nei casi di riscontrato pregiudizio, in provvedimenti di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale ex artt. 330 e ss. del codice civile e/o in misure amministrative per minori con condotta irregolare ai sensi dell'art. 25 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, con affidamento etero-familiare, a strutture comunitarie o ai Servizi Sociali dei medesimi.
Tali misure avranno l'obiettivo di fornire ai minori coinvolti adeguate tutele e, nel contempo, offrire loro percorsi formativi e culturali funzionali a una regolare crescita psico-fisica, con l'ulteriore finalità di evitare la definitiva strutturazione criminale.

Nell'ambito di tali procedure il Tribunale per i Minorenni e i Tribunali ordinari potranno, altresì, impartire ai genitori e a minori interessati le necessarie prescrizioni volte al recupero sociale e delle competenze educative.
L'inottemperanza di tali prescrizioni potrà essere sanzionata con più drastici interventi sull'esercizio della responsabilità genitoriale (decadenza e allontanamento della prole dal contesto familiare) e, ricorrendone i presupposti, con segnalazione alla Procura della Repubblica ordinaria per la corrispondente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 388, 570, 572 c.p..
Nelle informazioni che si scambieranno i vari uffici, l'Autorità Giudiziaria specificamente interessata segnalerà le cautele da assumere ai fini della segretezza e dell'efficacia delle indagini preliminari in corso ovvero delle procedure di natura civile in corso (affidamenti familiari riservati, affidamenti preadottivi e adozioni). In particolare:

- gli Uffici Giudiziari Minorili e la Procura della Repubblica distrettuale si consulteranno in ordine all'adozione di eventuali provvedimenti che, pur nell'ottica della salvaguardia del minore interessato, potrebbero inficiare il risultato delle indagini;
- sarà garantita l'assoluta riservatezza sul luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio (abitazioni di parenti o di altri soggetti, centri di accoglienza, strutture sanitarie etc.), al fine di evitare interferenze di ogni genere sul medesimo;
- al fine di assicurare il segreto sulla identità e la residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, saranno predisposte le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato, come per esempio l'effettuazione di tali atti presso il domicilio o la residenza del tutore o del curatore speciale. Tale segretezza sarà assicurata anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, nonché dopo la conclusione del processo, salvo che il Tribunale per i Minorenni disponga diversamente.

Al fine di garantire la rapida consultazione e lo scambio di dati informativi tra i magistrati dei diversi Uffici, soprattutto nelle fasi iniziali dell'indagine che seguono alla presentazione della denuncia o dell'acquisizione della *notitia criminis,* gli uffici interessati si scambieranno informazioni concordando modalità e forme di trasmissione di copia degli atti rispettivamente compiuti, mantenendo le cautele segnalate, al fine di evitare provvedimenti che possano compromettere le esigenze di indagine (relative all'acquisizione e alla genuinità degli elementi di prova) e, nel contempo, quelle di tutela del minore. Il circuito informativo non dovrà essere limitato alla comunicazione iniziale, ma riguarderà tutte le attività ulteriori relative a fatti rilevanti e ai provvedimenti emessi[1].

---

[1] Particolare rilevanza assumono: **a)** la trasmissione di copia del verbale delle dichiarazioni eventualmente rese dal minore al Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari ovvero al g.i.p. in sede di incidente probatorio (ciò al fine di evitare che si proceda ad un'ulteriore e spesso superflua audizione del minore in tenera età); **b)** la richiesta e l'esecuzione di incidente probatorio; **c)** la richiesta e l'applicazione (nonché le successive modifiche o estinzione) di misure cautelari nei confronti dell'indagato, anche al fine di prevedere la possibile incidenza di tali provvedimenti sulla situazione familiare e sulle esigenze di tutela del minore); **d)** le sentenze di condanna e o di assoluzione del presunto reo (per l'eventuale reintegro nella responsabilità genitoriale, se in precedenza limitata o sospesa), nonché i provvedimenti di inizio o di cessazione dell'esecuzione della pena detentiva ovvero di modifica della stessa con una misura alternativa alla detenzione o con una sanzione sostitutiva; **e)** i provvedimenti di allontanamento del minore dall'abitazione familiare e/o di affidamento provvisorio al Servizio Sociale disposti dal Tribunale per i Minorenni, con indicazione della struttura pubblica o del nucleo familiare presso cui il minore sia stato collocato, affinché il Pubblico Ministero possa contattare gli operatori (assistenti sociali, case famiglia etc.)

Sempre al fine di apprestare la massima tutela (cautelare e successiva alla condanna del reo) dei minori coinvolti e ridurre il rischio di pressioni, minacce o ritorsioni provenienti dagli autori di tali reati o anche solo il rischio di frequenti incontri con essi, saranno utilizzati tutti gli strumenti processuali e sostanziali previsti dalla disciplina vigente[2].
In caso di allontanamento dal nucleo familiare maltrattante le diverse Autorità Giudiziarie si confronteranno, ancor prima di adottare il provvedimento, anche in ordine alle modalità di visita e d'incontro del minore con i suoi congiunti, al fine di garantire un'adeguata tutela del minore medesimo e di evitare il pericolo di inquinamento probatorio.
Quanto alle concrete modalità operative, il momento di trasmissione degli atti agli uffici giudiziari minorili (in specie, al Procuratore della Repubblica per i Minorenni, in quanto soggetto legittimato ad avanzare le richieste di cui agli artt. 330 e ss. c.c. e altro) deve essere rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. ordinario, che avrà cura di trasmettere gli atti utili per le connesse procedure civili, concordando con il P.M. minorile le modalità e i tempi della *discovery*.
Non potendosi delineare in maniera tassativa le potenziali ipotesi di comportamenti o situazioni pregiudizievoli per i minorenni, si indicano di seguito alcune delle situazioni più ricorrenti legittimanti l'attivazione del circuito comunicativo. Al riguardo, è necessario che gli Uffici giudiziari minorili siano messi in condizione di intervenire con tempestività, anche in concomitanza di indagini penali concernenti i maggiorenni, tutte le volte in cui emergano situazioni di pregiudizio per la incolumità psico-fisica di minorenni.
In linea generale, la Procura della Repubblica distrettuale attiverà il circuito comunicativo con gli uffici giudiziari minorili o ordinari, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. del codice civile, ogni qualvolta durante un'indagine penale (ad esempio, attività di intercettazione ambientale o telefonica) emerga una situazione di pregiudizio (anche non costituente reato), concordando con la Procura della Repubblica per il minorenni gli atti utili da trasmettere e i tempi dell'intervento civile.
Tale coordinamento è indispensabile: 1) nei casi di arresto o di fermo, di applicazione di ordinanza di misura cautelare e di ordine di carcerazione nei confronti di uno o di entrambi i genitori del minore per vicende legate ai contesti di criminalità organizzata o per reati fine (ad esempio, spaccio di sostanze stupefacenti), nella misura in cui tali situazioni determinino un vuoto di tutela o siano sintomatiche/foriere di potenziale esposizione del minore a pregiudizio per la sua regolare crescita psico-fisica; 2) nei casi di coinvolgimento dei minori, anche non imputabili, in attività delinquenziali da parte dei genitori o di istigazione a pratiche

---

per realizzare esigenze di collaborazione nel corso delle indagini preliminari (precipuamente al momento dell'audizione del minore).

[2] Ci si riferisce in particolare: **a)** all'applicazione delle forme di tutela cautelare, quali l'allontanamento dalla casa familiare ovvero gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, introdotte nel sistema processuale penale con l'art. 1 della legge 4 aprile 2001 n. 154, contro la violenza nelle relazioni familiari (art.282 bis e 282 ter c.p.p.); **b)** all'uso della misura cautelare del divieto e di obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), che consente al giudice di impartire apposite prescrizioni (per esempio il divieto della persona di allontanarsi dalla propria abitazione in alcune ore del giorno), idonee ad evitare occasioni di contatto con i minori; **c)** all'uso della misura cautelare per il c.d. reato di stalking (art. 612 bis c.p.) se commesso in pregiudizio di minori; **d)** all'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (facoltà prevista dagli artt. 330 e 333 c.c.); **e)** all'uso della misura di prevenzione personale del divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente da minori, di cui all'art. 6 del dlg.s 6 settembre 2011, n. 159, nel testo risultante dalla legge n. 172/2012; **f)** alla misura di sicurezza della libertà vigilata, nell'ambito della quale il giudice deve imporre prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di reiterazione del reato (art. 228 comma secondo c.p.); **g)** all'adozione da parte del giudice civile delle misure di protezione contro gli abusi familiari previste dagli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 2001 n. 154.

delinquenziali nei contesti di criminalità organizzata; 3) nei casi espliciti o impliciti di indottrinamento mafioso (quale, ad esempio, emergente da un'attività tecnica di intercettazione ambientale o telefonica) anche non costituenti reato; 4) nei casi in cui si ravvisi una condotta – attiva od omissiva – facente capo alla figura genitoriale, responsabile dell'inserimento del minore nell'ambiente pregiudizievole in quanto costituente un orizzonte sociale e relazionale patogeno; 5) nei casi di mancato accudimento educativo/omessa vigilanza (produttivi di marcate distorsioni, quali dispersione scolastica, disimpegno lavorativo, atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo, frequentazioni di pregiudicati, emulazione di condotte delinquenziali o esaltazione di rituali e miti mafiosi etc.) da parte dei genitori costantemente dediti ad attività illecite; 6) nei casi di latitanza prolungata di un genitore; 7) nei casi di minori figli di collaboratori o testimoni di giustizia, quando siano affidati anche a familiari non inclusi nelle speciali misure di protezione.

In dettaglio, possono indicarsi come momenti utili per la segnalazione sopra indicata: a) il deposito dell'ordinanza cautelare da parte del g.i.p. competente (con avvenuta *discovery* degli atti su cui si fonda) nei casi di sottoposizione a misura cautelare per i reati indicati dall'art. 416 bis comma 3 bis c.p. di soggetti maggiorenni genitori di figli in minore età; b) la richiesta di rinvio a giudizio per gli stessi reati; c) la deliberazione della sentenza per gli stessi reati.

Nelle ipotesi in cui, per la condizione di pregiudizio, dovrà anticiparsi l'intervento a tutela, gli uffici interessati si scambieranno informazioni mediante trasmissione di copia degli atti rispettivamente compiuti con le cautele sopra indicate, al fine di selezionare in quali casi attivare – sempre nel rispetto dell'autonomia delle diverse AA.GG. – il circuito comunicativo sopra indicato. In particolare, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni provvederà, prima di avanzare le richieste di competenza, ad assumere ulteriori informazioni (in ordine alla situazione personale e familiare dei minori coinvolti) delegando – di concerto con la Procura della Repubblica distrettuale – la Polizia Giudiziaria per la predisposizione di un'informativa *ad hoc* sulla situazione personale e familiare del minore coinvolto.

A tal fine, dovranno essere sensibilizzati gli organi di polizia giudiziaria con l'obiettivo di predisporre informative *ad hoc*, sotto il diretto coordinamento degli uffici di Procura interessati (Procura ordinaria e Procura minorile), che riguardino il contesto familiare, personale e scolastico dei minorenni di interesse.

Tale soluzione, già sperimentata positivamente nel distretto della Corte di Appello, consentirà di ottenere le informazioni necessarie per gli interventi degli uffici giudiziari minorili (ad esempio, valorizzando dati quali la dispersione scolastica, la presenza di pregiudicati nell'ambito familiare, il disimpegno lavorativo, la frequentazione di pregiudicati o di contesti degradati da parte dei minori, atteggiamenti di disprezzo nei confronti delle Forze dell'ordine e, in generale, dell'Autorità costituita) senza disvelare la concomitante indagine penale.

Il circuito informativo non dovrà essere limitato alla comunicazione iniziale, ma riguardare tutte le attività ulteriori relative a fatti rilevanti e ai provvedimenti emessi.

Non sembra superfluo segnalare che, ai fini sopra indicati, può altresì utilizzarsi la disposizione di cui all'art. 64 bis disp att. c.p.p. che ha previsto la trasmissione obbligatoria dei provvedimenti penali al giudice civile ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Nei casi in cui alla sentenza di condanna del soggetto maggiorenne (che sia genitore di prole minore) conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 32 (interdizione legale) e 34 c.p. (decadenza dalla responsabilità dei genitori e sospensione dall'esercizio della stessa), anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, l'attivazione del circuito comunicativo sopra descritto è automatica; pertanto, il pubblico ministero dovrà trasmettere gli atti del procedimento o l'estratto della sentenza al giudice civile competente (tribunale per i minorenni o tribunale ordinario) per le iniziative a tutela.
Nei casi di custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri di prole di età non superiore a sei anni o di loro sottoposizione al regime degli arresti domiciliari nelle ipotesi di cui all'art. 275 comma quarto c.p.p. (nel testo risultante dall'art. 1, co. 1 legge 62/2011), gli uffici giudiziari interessati si coordineranno con l'obiettivo di attivare le iniziative necessarie a contemperare le esigenze cautelari del procedimento penale in corso e quelle (parimenti meritevoli di tutela) dei minori a intrattenere le relazioni indispensabili per il normale sviluppo psico-fisico (frequenza scolastica e di ambiti ricreativi, rapporti con altri familiari e operatori dei Servizi Sociali delegati dal tribunale per i minorenni, visite pediatriche etc.), con corrispondente modulazione - ove possibile - del regime coercitivo del genitore.

Art.2

Procedimenti civili relativi a minori e a nuclei familiari sottoposti a misure di protezione

Poiché i provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale emessi potrebbero essere revocati, ricorrendone anche gli altri presupposti, nei casi di collaborazione proficua con le AA.GG. e di sottoposizione a misure di protezione, sarà cura dell'Ufficio Giudiziario inquirente fornire, anche al fine di consentire il ricongiungimento familiare, agli Uffici Giudiziari Minorili (in specie, al Procuratore della Repubblica per i Minorenni) le informazioni necessarie per l'adozione dei provvedimenti sopra indicati.
In altri termini, in caso di sottoposizione a misure di protezione del genitore dichiarato decaduto o limitato nella responsabilità genitoriale sarà compito del Procuratore della Repubblica DDA segnalare tale evenienza al Procuratore della Repubblica per i Minorenni, che potrà valutare di richiedere al Tribunale per i Minorenni la reintegrazione nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c. o comunque l'adozione di provvedimenti finalizzati a favorire, ove possibile, il ricongiungimento familiare nella località protetta.
In tali casi, sarà cura della Procura della Repubblica DDA fornire agli Uffici Giudiziari Minorili (in specie, ove non sia pendente un giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al Procuratore della Repubblica per i Minorenni) le informazioni necessarie per l'adozione dei provvedimenti sopra indicati.
Nei casi sopra specificati, ove persista la condizione di restrizione carceraria del collaboratore di giustizia, gli uffici giudiziari inquirenti valuteranno l'opportunità di sensibilizzare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per l'individuazione delle soluzioni detentive più consone al fine di favorire i contatti genitori-figli.
Il Procuratore della Repubblica DDA e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni interloquiranno, anche congiuntamente, con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, per verificare la praticabilità di specifici percorsi di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori detenuti di minorenni interessati da provvedimenti *de potestate*.

Viceversa, ogni volta che soggetti minori, nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione, siano affidati a persone non incluse nella proposta stessa o che rifiutano di sottoporsi alle misure, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relativa informazione dalla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle misure di protezione ai sensi dell'art. 9 D.M. 13 maggio 2005, n. 138, adotterà ogni iniziativa urgente a tutela.
La normativa che prevede la tutela dei minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione e le misure per il reinserimento sociale dei minori compresi nelle speciali misure di protezione, tra cui l'assistenza psicologica e l'inclusione scolastica, è piuttosto scarna ed è contenuta in appena tre articoli – 9, 10 e 11 – del decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015.
L'esperienza ha evidenziato che il circuito comunicativo previsto con gli uffici giudiziari minorili nei casi in cui i minori sono affidati anche a persone non incluse nella proposta di speciale misura di protezione non è sempre adeguato a garantirne una tutela immediata. Esiste, infatti, un pericoloso vuoto normativo nella disciplina specifica (v. art. 9 del D.M. 13 maggio 2005, n. 138), là dove prevede che solo la Commissione Centrale – ogni volta che soggetti minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta speciale di misure di protezione sono affidati a persone non incluse nella proposta stessa o che rifiutano di sottoporsi alle misure - provvede a dare tempestiva comunicazione all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni per l'adozione di provvedimenti ex art.330 e ss. c.c. o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario ai sensi dell'art. 155 c.c..
In alcuni casi di collaborazione con la giustizia si è verificato che i minori, per ritardi nella comunicazione agli uffici giudiziari minorili o per incertezze del collaborante/testimone nel chiedere di estendere la protezione anche ai figli, siano rimasti affidati ad altri familiari, che non hanno esitato ad esercitare pressioni al limite del maltrattamento sui bambini, per costringere il congiunto a ritrattare e recedere dal percorso di legalità appena intrapreso.
Tale esperienza negative hanno indotto gli uffici giudiziari minorili e la Procura della Repubblica DDA di Catania ad attivare un circuito comunicativo finalizzato a fornire un'immediata tutela giuridica –anticipata rispetto a quella prevista dal citato art. 9 del D.M. 13 maggio 2005 n. 138 - alla prole di coloro che intraprendono percorsi di collaborazione con la giustizia, con l'obiettivo di evitare incongrue strumentalizzazioni di minorenni e consentirne un rapido ricongiungimento con il familiare sotto protezione.
Tale prassi giudiziaria ha consentito di scongiurare il ripetersi di casi analoghi a quelli citati e l'adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale ha consentito al genitore nei cui confronti sono state disposte le misure urgenti o che è stato sottoposto anche in via provvisoria alle speciali misure di protezione di ottenere l'ammissione – in quanto unico rappresentante legale e affidatario – dei figli minorenni e di sottoscriverne nel loro interesse gli impegni relativi di cui all'art. 9 del D.M. 23 aprile 2004, n. 161.
L'art. 7 del decreto legge 15 settembre 2023, n.123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n.159, ha colmato tale lacuna.
Ciò premesso, gli Uffici Giudiziari del distretto e la Direzione Nazionale Antimafia concordano che nei casi in cui è segnalato dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o comunque emerge dalle indagini il rischio di una situazione di grave e concreto pericolo per i soggetti minori tale da richiedere provvedimenti urgenti, il Procuratore della Repubblica DDA, contestualmente alla proposta di protezione, ne darà tempestiva notizia all'ufficio del pubblico

ministero presso il tribunale per i minorenni e a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito è il luogo dell'ultima residenza del minore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333, nonchè degli art. 155 e seguenti del codice civile.
Pertanto, sarà cura del Procuratore della Repubblica-DDA segnalare, con le modalità prima indicate e con le cautele ritenute opportune, ogni potenziale situazione di pregiudizio/pericolo per i minorenni tale da richiedere, ancor prima della sottoposizione a misure di protezione degli stessi e/o dei genitori, provvedimenti urgenti da parte degli Uffici giudiziari minorili o ordinari.
In tali casi, l'adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale potrà consentire al genitore nei cui confronti sono state disposte le misure urgenti o che è stato sottoposto anche in via provvisoria alle speciali misure di protezione, di ottenere l'ammissione – in quanto unico rappresentante legale e affidatario – dei figli minorenni e di sottoscriverne nel loro interesse gli impegni relativi di cui all'art. 9 del D.M. 23 aprile 2004, n. 161. Nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano stati dichiarati decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale e sia stato nominato al minore un tutore, sarà quest'ultimo – nella qualità di rappresentante legale – a sottoscrivere nel loro interesse gli impegni relativi di cui all'art. 9 del D.M. 23 aprile 2004, n. 161.

Art.3

Protocollo "Liberi di Scegliere"

Gli uffici giudiziari aderenti al presente accordo si impegneranno per dare la massima esecuzione al protocollo governativo "Liberi di Scegliere", volto ad *"Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali"*.
Tale intesa ha apportato innovative strategie nella prevenzione del fenomeno mafioso assicurando, nell'assenza di un'adeguata previsione legislativa, un'adeguata rete di tutela ai minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari e alle loro madri che, pur non potendo essere ammesse alle speciali misure di protezione, hanno deciso di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai loro figli.
Nel dettaglio, obiettivo dell'intesa è quello di creare una rete operativa in grado di fornire un supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle donne e agli interi nuclei familiari che decidano di allontanarsi al seguito dei loro figli dal contesto mafioso rifiutandone le logiche devianti.
Obiettivo dell'accordo è anche quello di garantire – così come è accaduto anche nel distretto della Corte di Appello di Catania - condizioni ideali per favorire successive aperture, nei casi in cui tali soggetti siano indagati/imputati, quali l'assunzione formale dello *status* di collaboratore di giustizia.
Gli uffici giudiziari aderenti al presente protocollo concordano sulla necessità di informare i potenziali destinatari delle citate misure di assistenza in ordine alle opportunità fornite - nel perimetro dei vincoli loro imposti dai provvedimenti civili emessi ex artt. 330 e ss. c.c. e, ove esistenti, dalle contestuali misure penali - dal progetto Liberi di Scegliere.
La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in linea con gli impegni assunti e meglio specificati nell'art. 5 del citato protocollo Liberi di Scegliere, contribuirà ad assicurare, anche attraverso i magistrati delegati al coordinamento investigativo con la Procura della Repubblica DDA di Catania, l'attuazione delle finalità del presente protocollo, nonché a promuovere presso

le Procure della Repubblica DDA di Napoli, Palermo e Reggio Calabria l'adozione di linee guida analoghe a quelle previste dal presente protocollo.

Art.4

Disposizioni finali

Il presente accordo sarà sottoposto a revisione periodica, da effettuarsi previa riunione a cadenza almeno biennale fra tutti i rappresentanti degli uffici aderenti ovvero anche a cadenza temporale inferiore, qualora uno degli uffici interessati presenti proposta motivata di modifica. Ogni modifica dovrà essere adottata con le stesse modalità e forme di adozione del presente protocollo.

Art.5

Trasmissioni ad altri Enti e Istituzioni

Le parti concordano di trasmettere il presente protocollo al Ministro della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Scuola Superiore della Magistratura per opportuna conoscenza.

Art.6

Tutela della privacy

Gli Uffici giudiziari aderenti al protocollo svolgeranno l'attività giudiziaria connessa alla materia con la massima attenzione, al fine di tutelare la riservatezza del minore e di evitare la diffusione – attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione – di notizie che ne consentano l'identificazione, con riferimento non solo ai diretti dati personali, ma anche ad altri elementi che ne possano facilitare il riconoscimento (residenza, scuola frequentata e altro).
Saranno attivati periodici contatti con i responsabili della Struttura Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, per concordare incontri di formazione aventi a oggetto le problematiche applicative concernenti le materie trattate nel presente protocollo.

Catania, 22.5.2024

Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Il Presidente della Corte di Appello di Catania

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania Carmelo Zuccaro

Il Presidente del Tribunale di Catania

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania f.f.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania Roberto D. Bella

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone

Il Presidente del Tribunale di Siracusa

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

Il Presidente del Tribunale di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa